



PROVINCIA DI PESCARA

GARA 17_26PA

Procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori inerenti "Intervento di miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell'agibilità dell'I.T.C. Marconi – Palazzo De Sterlich" nel Comune di Penne (PE), ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 – O.S. n.31/2021 e n. 152/2026

CUP C18C17000350001 - CIG BD4D513317

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE	4
PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	6
1.2 Dotazioni tecniche	7
1.3 Identificazione	8
1.4 Pubblicità	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 Documenti di gara	8
2.2 Chiarimenti	9
2.3 Comunicazioni	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1 Fonti di finanziamento	12
3.2 Durata	12
3.3 Revisione dei prezzi e anticipazione	12
3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	16
6.1 Requisiti di idoneità professionale	17
6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa	17
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	19
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	20
7. AVVALIMENTO	20
8. SUBAPPALTO	21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
10. GARANZIA PROVVISORIA	23
11. SOPRALLUOGO	24
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	25
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
15.1 Domanda di partecipazione e procura	29
15.1.1. Indicazioni per la compilazione del DGUE	36
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	36

15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca	36
15.3 Documentazione in caso di avvalimento	36
15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	36
15.5 Misure di prevenzione della corruzione	38
16. OFFERTA TECNICA	42
17. OFFERTA ECONOMICA	42
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	43
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	47
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	47
18.4 Metodo di calcolo dei punteggi	48
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	48
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	49
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	49
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	51
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	51
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	53
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	54
26. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ	54
27. ACCESSO AGLI ATTI	55
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	55
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55

GARA 17_26PA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELL'I.T.C. MARCONI – PALAZZO DE STERLICH" NEL COMUNE DI PENNE (PE), AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 - SISMA 2016 – O.S. N.31/2021 E N. 152/2026

Procedura sottoposta al controllo preventivo dell'ANAC nell'ambito dell'Accordo di Alta Sorveglianza (Parere ANAC prot. n. 0088747 del 22/09/2026 – Prot. Ente n. 17241 del 23/09/2026).

CIG BD4D513317 – CUP: C18C17000350001 – CUI: L00212850689202100008

Scadenza presentazione offerte	ore 10:00 del 12/11/2026
Scadenza presentazione quesiti (FAQ)	ore 10:00 del 19/10/2026
Apertura offerte	ore 11:00 del 12/11/2026

PREMESSE

Con decisione a contrarre n.1004 del 08/10/2026 e determina n. 1009 del 09/10/2026 di presa d'atto di sostituzione del Codice Unico di Progetto (CUP), è stato disposto l'affidamento dei lavori per il miglioramento sismico ed il ripristino dell'agibilità dell'I.T.C. Marconi – Palazzo De Sterlich in Penne (PE) conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dall'O.C.S.R, dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice o Codice dei contratti), dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto (di seguito, per brevità, CSA), dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile

all'indirizzo <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, *salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3.*

Stazione appaltante Provincia di Pescara – C.F. 00212850689

con sede in Pescara, Piazza Italia n. 30

Telefono 085.37241

Email: servizio.gare@provincia.pescara.it PEC: servizio.gare@pec.provincia.pescara.it

Luogo di esecuzione Comune di Penne (PE) - Codice NUTS: ITF80

CIG BD4D513317- **CUI** L00212850689202100008 - **CUP** C18C17000350001

Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'arch. Silvio Cafarelli.
silvio.cafarelli@provincia.pescara.it

Il **Responsabile per la fase di affidamento** è la dott.ssa Vanina Natalia Rizzo –
servizio.gare@provincia.pescara.it

PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA

In applicazione dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

Si precisa, inoltre, che dovranno essere trasmessi all'Anac, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia:

1. Atti inerenti alla costituzione della commissione giudicatrice:
 - a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
 - c) CV dei commissari;
 - d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.
2. Atti inerenti all'aggiudicazione:
 - a) provvedimento di aggiudicazione;
 - b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice;

- c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
 - d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.
3. Atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:
- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
 - b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... *[indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche]*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento

della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciprocotransfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - A. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia

Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- B. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- C. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

1.4 Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- sito istituzionale della stazione appaltante <https://www.provincia.pescara.it/>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui

mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");

- 4) Progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale RG n. 765 del 05/08/2026;
- 5) Schema di domanda di partecipazione;
- 6) Documento di gara unico europeo;
- 7) Modello "altri soggetti art. 94";
- 8) Dichiarazione impegno art. 102;
- 9) Dichiarazione di subappalto;
- 10) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- 11) Dichiarazione uso IA;
- 12) Codice di comportamento dei dipendenti, reperibile sul sito istituzionale;
- 13) Patto d'integrità;
- 14) Informativa appalti;
- 15) Guida alla compilazione del DGUEe;

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://provincia-pescara.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html> e sulla Piattaforma <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/list/tender/procedure-gara>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine sopra indicato, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/> sul sito istituzionale ... <https://www.provincia.pescara.it/it>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione

della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto Intervento di miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell'agibilità del plesso scolastico "I.T.C. Marconi" - Palazzo De Sterlich di Penne (PE).

Il presente appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale poiché l'intervento riguarda il miglioramento sismico, l'adeguamento funzionale e il restauro specialistico di un unico corpo di fabbrica storico e monumentale sottoposto a tutela. La frammentazione dell'appalto in più lotti prestazionali o temporali comporterebbe un'eccessiva difficoltà tecnica di coordinamento e una potenziale interferenza tra le ditte esecutrici (opere strutturali, impiantistiche e di restauro diffuso), pregiudicando gravemente la corretta esecuzione dell'appalto in modo unitario, la sicurezza del cantiere e la salvaguardia del bene tutelato.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **4.254.183,05** (quattromilioniduecentocinquantaquattromilacentottantatre/05), esclusa IVA, di cui:

- **€ 3.711.290,71** per importo lavori a base di gara, comprensivo di:
 - € 1.311.322,39 per costi della manodopera, come dettagliati in apposito elaborato di progetto;
 - € 80.244,04 per i costi della sicurezza diretti (o aziendali), come dettagliato in apposito elaborato di progetto;
- **€ 542.892,34** per i costi della sicurezza indiretti di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.311.322,39 come determinati dall'elaborato REL.CON.07 "STIMA INCIDENZA MANODOPERA".

L'operatore economico può giustificare l'eventuale ribasso sulla manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023.

Il contratto collettivo applicato è **EDILIZIA INDUSTRIA/EDILIZIA ARTIGIANATO**

In caso di applicazione di CCNL diverso, allegare una espressa dichiarazione di equivalenza tra i due contratti.¹

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato interamente a misura.

L'adozione del corrispettivo a misura è motivata dalle peculiari ed intrinseche caratteristiche dell'intervento, avente ad oggetto il miglioramento sismico, il consolidamento strutturale e il restauro specialistico di un immobile storico e monumentale vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004 ("Palazzo De Sterlich"). La natura di bene tutelato e la specificità delle lavorazioni sul patrimonio esistente comportano l'impossibilità di definire con assoluta certezza preventiva le quantità analitiche di alcune lavorazioni (quali scampoli, cuciture armate, consolidamenti murari, scrostature ed interventi di restauro su superfici decorate), rendendo la stipulazione a misura la modalità negoziale idonea a garantire la perfetta corrispondenza tra i lavori effettivamente eseguiti e il corrispettivo riconosciuto all'esecutore, a tutela della corretta esecuzione dell'opera e della salvaguardia del bene storico.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie generali e

¹ Per i contratti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nel limite di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 dell'allegato I.01, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018. In questi casi non sarà necessario rendere la dichiarazione di equivalenza.

specializzate, con i seguenti relativi importi. La lavorazione prevalente è quella relativa alla categoria OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela".

Lavorazione	Cat.	Class.	Importo lavori	%	Prevalente scorporabile	Sub appaltabile	Avvalimento
Restauro e la manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	OG2	IV bis	€ 3.787.164,48	89,00	Prevalente	SI	NO
Impianti tecnologici	OG11	II	€ 467.018,57	11,00	Scorporabile	SI	NO
TOTALE			€ 4.254.183,05	100,00			

3.1 Fonti di finanziamento

L'appalto è finanziato per € 5.677.603,96 a valere sul contributo concesso dall'USR (fondi disposti dall'OS 31/21), per € 31.701,40 sul fondo relativo al Conto Termico e per € 35.903,45 sui fondi della Provincia di Pescara;

3.2 Durata

Il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in n.720 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

È autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

3.3 Revisione dei prezzi e anticipazione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% (novanta per cento) della variazione eccedente tale soglia, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi e dell'applicazione della relativa clausola di revisione, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice, secondo le modalità previste dall'Allegato II.2-bis al Codice dei contratti pubblici.

Trova altresì applicazione la disciplina dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice, da erogarsi con le modalità, i termini e le garanzie dettagliati nell'articolo 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo complessivo (A+B)	€ 4.254.183,05
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 850.836,61
Valore globale stimato	€ 5.105.019,66

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A tali consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. È altresì vietata la partecipazione di un operatore economico a più di un consorzio stabile; la partecipazione di un medesimo operatore economico a più consorzi stabili determina l'incompatibilità e l'esclusione dell'operatore stesso e dei consorzi coinvolti, a prescindere dall'eventuale designazione o meno dell'operatore quale consorziato esecutore nella presente gara.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica

alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
- partecipazione contestuale di un operatore economico a più di un consorzio stabile;
- partecipazione di un consorzio stabile e, contemporaneamente, in qualsiasi altra forma (singola o associata), di un consorziato indicato come esecutore dal consorzio stesso.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Ai sensi dell'art. 98, comma 4 del Codice, l'omessa o non veritiera comunicazione di fatti, notizie o provvedimenti ostativi non contenuti o non direttamente rilevabili tramite il FVOE non comporta l'esclusione automatica del concorrente dalla gara, ma costituisce elemento liberamente e discrezionalmente valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini dell'accertamento dell'affidabilità e integrità dell'offerente (grave illecito professionale)

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

- Costituisce causa di esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. a) del Codice e dell'art. 27, comma 11 del D.lgs. 81/2008, l'operatività del provvedimento interdittivo adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti dei soggetti che abbiano operato in cantiere in mancanza della **patente a crediti** o con un punteggio inferiore a 15 crediti.
- Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel "**Protocollo quadro di Legalità**" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 22/07/2023, in particolare di quelle riprodotte nel successivo art. 30, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli

operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;

- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. n.189/2016 e ss.mm.ii.

Il requisito deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016, da tutti gli operatori economici impiegati nell'appalto, quindi anche da subappaltatori e imprese ausiliarie.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, deve essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compreso l'eventuale subappaltatore.

b) Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quella oggetto della presente procedura di gara: Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.18, l'iscrizione al predetto registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativa ai lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili nella categoria OG 2, deve essere per le attività di "conservazione e restauro di opere d'arte".

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Al fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

a) Possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come indicate nella seguente tabella:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo lavori	%
Restauro e la manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	OG2	IV bis	€ 3.787.164,48	89,00
Impianti tecnologici	OG11	II	€ 467.018,57	11,00
TOTALE			€ 4.254.183,05	100

Trattandosi di lavori da eseguirsi su bene culturale vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004 ("Palazzo De Sterlich"), ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 36/2023:

- **DIVIETO DI AVVALIMENTO:** È severamente vietato il ricorso all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione relativi sia alla categoria prevalente OG2, sia alla categoria specializzata OG11. L'eventuale ricorso all'avvalimento per tali categorie comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
- **DIVIETO DI CUMULO GENERICO:** Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.18, per la qualificazione nella categoria OG2 non trova applicazione il principio del cumulo generico dei requisiti. Pertanto, la qualificazione SOA nella categoria OG2 deve essere posseduta direttamente ed integralmente dall'impresa consorziata indicata come esecutrice, oppure dal consorzio stabile stesso qualora intenda eseguire l'opera direttamente con la propria struttura.
- **QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA:** Tutte le lavorazioni relative alle categorie OG2 ed OG11 sono a qualificazione obbligatoria. L'operatore economico che non ne sia direttamente in possesso per la categoria OG11 deve ricorrere obbligatoriamente al subappalto nei limiti di legge.

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (**anagrafe antimafia**), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

- Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente art. 6.2. lett. a. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi

- Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono di norma posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Tuttavia, in deroga a tale principio generale e in attuazione della disciplina speciale per i beni culturali (art. 132 D.lgs. 36/2023 e Allegato II.18):
- Per la categoria OG2 non è ammesso il cumulo generico: il requisito di qualificazione SOA deve essere posseduto direttamente ed integralmente dalla singola consorziata designata per l'esecuzione, oppure dal consorzio stabile medesimo in caso di esecuzione diretta.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto avente ad oggetto interventi sui

beni culturali immobili tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 ("Palazzo De Sterlich"), è severamente vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento (art. 104 del Codice) per tutte le categorie di lavoro oggetto della presente procedura (OG2 ed OG11).

In considerazione della natura dell'opera e del divieto di legge sopra richiamato, nella presente procedura non è consentito il ricorso all'avvalimento a qualsiasi titolo, né ai fini del soddisfacimento dei requisiti di qualificazione e partecipazione, né a fini premiali per l'offerta tecnica.

La presentazione di dichiarazioni o contratti di avvalimento comporterà la nullità degli stessi e l'esclusione immediata dell'operatore economico dalla gara.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Subappalto necessario (o qualificatorio) per la categoria OG11:

Trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria, il concorrente privo della relativa attestazione SOA nella categoria specializzata OG11 ha l'onere di dichiarare espressamente in sede di presentazione dell'offerta la volontà di subappaltare le relative lavorazioni ad un'impresa in possesso di idonea qualificazione SOA. La mancata dichiarazione dell'intenzione di subappaltare la categoria OG11 da parte del concorrente non qualificato comporta l'esclusione dalla gara.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Divieto di subappalto a cascata per la categoria prevalente (per OG2 e OG11)

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto avente ad oggetto un immobile tutelato ("Palazzo De Sterlich"), dell'esigenza di garantire la massima tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, nonché di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori impiegati in lavorazioni altamente specializzate, le prestazioni relative sia alla categoria prevalente OG2 sia alla categoria specializzata OG11 possono essere subappaltate, ma NON possono a loro volta essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto assoluto di subappalto a cascata), ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice.

Il subappalto è pertanto consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Requisiti di Subappalto
-------------	------	-------	-------------	-------------------------

<i>Restauro e manutenzione beni immobili tutelati</i>	OG2	IV	€ 3.787.164,48	Subappaltabile previa indicazione in gara (Vietato il subappalto a cascata)
<i>Impianti tecnologici</i>	OG11	II	€ 467.018,57	Subappaltabile ad impresa qualificata (Subappalto necessario se non qualificato) – Vietato il subappalto a cascata

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Tutela e Riserva per le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)

In attuazione dei principi del Codice volti a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (PMI) al mercato degli appalti pubblici:

- **Partecipazione diretta ed associata:** È garantita la massima partecipazione delle PMI alla presente procedura, sia in forma singola che in forma associata (RTI, Consorzi ordinari, Reti d'impresa), ai sensi dell'art. 65 del Codice.
- **Promozione dell'affidamento a PMI:** Qualora ricorra al subappalto, l'operatore economico affidatario è tenuto a riservare almeno il 20% dell'importo complessivo delle prestazioni subappaltabili a favore di micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023.
- **Pagamento diretto delle spettanze alle PMI:** Ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, qualora il subappaltatore sia una micro o piccola impresa, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite, secondo le condizioni previste dal contratto di subappalto ed approvate dalla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad assumere, qualora in seguito all'aggiudicazione si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività previste nell'appalto, una quota pari al 20% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e 10% di occupazione femminile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 36/2023, in considerazione della complessità e rilevanza delle prestazioni oggetto di affidamento, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% (uno per cento) dell'importo a base di gara, e precisamente pari ad **€ 42.541,83**. Trattandosi di procedura sottosoglia di cui all'art. 53 del Codice, all'importo della garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente intestato a Provincia di Pescara, c/o Banca Intesa San Paolo – cod. IBAN IT75A0306915463100000046029 con causale "Garanzia provvisoria gara 17_26PA – De Sterlich"

La fideiussione può essere rilasciata:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La **fideiussione** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (oggi d.M. 16 settembre 2022 n. 193).
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, il sopralluogo presso l'immobile oggetto dell'intervento è **obbligatorio**.

Motivazione della stazione appaltante (ex art. 133 e Allegato II.18 del Codice):

Trattandosi di un appalto avente ad oggetto un bene immobile sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs.

42/2004 (Cat. Prevalente OG2 - Restauro), l'esecuzione delle lavorazioni speciali richiedono la preventiva e approfondita conoscenza dello stato dei luoghi, delle strutture storiche e del contesto conservativo, elementi non interamente desumibili dagli elaborati grafici a base di gara. La presa visione diretta del bene è pertanto indispensabile per la formulazione di un'offerta tecnica ed economica consapevole, seria e sostenibile.

Il sopralluogo deve essere effettuato **esclusivamente di persona** (con esclusione di modalità a distanza o virtuali, ritenute incompatibili con la natura del bene storico).

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata dall'operatore economico all'indirizzo pec: patrimonio@pec.provincia.pescara.it entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 02/11/2026** riportando nell'oggetto la dicitura: "Richiesta sopralluogo – Gara 17_26PA - Palazzo De Sterlich"

La richiesta deve contenere il nominativo, la qualifica del soggetto incaricato e un recapito telefonico.

Il sopralluogo può essere effettuato dal:

- Rappresentante legale, procuratore speciale o Direttore Tecnico del concorrente (esibendo documento di identità e visura/procura);
- Un soggetto terzo appositamente delegato, munito di formale delega scritta, copia del documento del delegante e proprio documento di identità.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituiti o costituendi), il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno qualsiasi degli operatori economici facenti parte del raggruppamento (inclusi i progettisti indicati o associati).

A seguito del sopralluogo guidato dal personale dell'Amministrazione, la Stazione Appaltante rilascerà apposita **attestazione di avvenuto sopralluogo**, la quale dovrà essere allegata dal concorrente all'interno della documentazione amministrativa sulla piattaforma telematicamente.

Avvertenza legale sul Soccorso Istruttorio: In conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali (TAR Lazio n. 140/2024 e Bando Tipo ANAC), si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo entro i termini stabiliti preclude la corretta formulazione dell'offerta e la conoscenza dei vincoli del bene tutelato. Laddove il sopralluogo sia stato materialmente eseguito ma l'operatore abbia omissso di allegare l'attestazione cartacea o digitale nella busta amministrativa, tale omissione formale sarà sanabile mediante soccorso istruttorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022. Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata

dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017).

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative".

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera

esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda

di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma (<https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/tender/1392>) per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. documento di gara unico europeo elettronico su supporto informatico;
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. dichiarazione "altri soggetti – art. 94";
6. dichiarazione subappalto;
7. dichiarazione "impegno art. 102";
8. dichiarazione "uso IA";
9. attestato di sopralluogo;
10. patto d'integrità;
11. garanzia provvisoria;
12. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

15.1 Domanda di partecipazione e procura

La domanda di partecipazione reca le informazioni e le dichiarazioni di cui al modello allegato "domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della

presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

Dichiarazioni relative al partecipante:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
5. ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., precisandone gli estremi;
6. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
8. i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
9. I dati anagrafici del titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio.

Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto

10. Di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
11. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
12. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso di accesso e di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio prescritto dal disciplinare di gara;
13. il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia fideiussoria;

Dichiarazioni relative al CCNL ed alla disponibilità di mano d'opera, mezzi e attrezzature

14. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
15. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
16. di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato nel bando di gara;

o in alternativa

di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

17. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

18. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
19. (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256;
20. (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256;

Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi

21. di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012);
22. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;
23. di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la

verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

24. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Provincia di Pescara reperibile sul sito istituzionale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
25. di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice;
26. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice ed inserita all'interno dell'offerta tecnica;

Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità

27. di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
28. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
29. A tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati;
30. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
31. di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai

fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale

32. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
33. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
34. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
35. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
36. il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005;

Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

37. di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
38. di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.1. Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico direttamente sulla piattaforma di e-procurement in conformità alle specifiche tecniche vigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANAC.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del relativo provvedimento.

15.3 Documentazione in caso di avalimento

Non applicabile.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di RTI costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente *"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma"*, al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

- L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;
- Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, che l'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese", i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita

l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione

di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. relazione tecnica descrittiva della metodologia di esecuzione dei lavori in appalto;
2. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
3. in caso di adozione da parte dell'operatore economico di CCNL diverso da quello indicato all'art. 3, **dichiarazione di equivalenza delle tutele** con l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto 18.1.

In caso di mancata proposta su uno o più criteri concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i corrispondenti punteggi relativi al criterio suddetto.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Per ognuno dei sub-criteri dovrà essere inserito un apposito paragrafo della dimensione massima di 3 facciate formato A4 carattere Times New Roman, dimensione 11pt, interlinea non inferiore a 1,15. Eventuali parti eccedenti non saranno tenute in considerazione in fase di valutazione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale sui LAVORI:** da applicare sull'importo dei lavori assoggettabile a ribasso pari ad € 3.631.046,67. Tale importo comprende i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante pari ad € 1.311.322,39 i quali non sono soggetti al ribasso lineare di gara, come specificato nel paragrafo successivo. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;
- b) la stima degli **oneri di sicurezza** aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei **costi della manodopera**;

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Codice	Criterio/Sub-criterio	Tipo (D/Q/T)	Punti
A	QUALITÀ DELLE MODALITÀ ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI		18
A.1	Modalità esecutive degli interventi strutturali finalizzate a garantire la corretta integrazione con le strutture esistenti e a ridurre il rischio di danneggiamenti durante le lavorazioni	D	10
A.2	Sistema di controllo e verifica della qualità delle lavorazioni strutturali e dei materiali impiegati	D	8
B	TUTELA E CONSERVAZIONE DEL BENE VINCOLATO		20
B.1	Misure operative per la protezione degli elementi architettonici, decorativi e delle finiture esistenti durante tutte le fasi di cantiere	D	10
B.2	Metodologie esecutive delle opere di restauro e modalità di integrazione degli interventi nel rispetto dei caratteri storico-architettonici dell'immobile	D	10
C	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DEL CANTIERE		15
C.1	Organizzazione delle fasi lavorative, gestione delle interferenze e coordinamento delle lavorazioni strutturali, impiantistiche e di restauro	D	8
C.2	Sistema di controllo della qualità, monitoraggio delle lavorazioni, gestione delle prove e tracciabilità della documentazione di cantiere	D	7
D	MIGLIORIE TECNICHE E FUNZIONALI		15
D.1	Soluzioni migliorative compatibili con il progetto esecutivo, finalizzate a incrementare la durabilità, la manutenibilità e la qualità complessiva dell'intervento	D	15
E	ASSUNZIONE DELL'ONERE ECONOMICO DELLE LAVORAZIONI NON AMMESSE A FINANZIAMENTO		10
E.1	Impegno a eseguire integralmente, senza alcun corrispettivo aggiuntivo, le lavorazioni individuate nell'apposito elaborato della documentazione di gara	T	10

F	CERTIFICAZIONE PARI OPPORTUNITA'		2
F.1	Possesso della Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022)	T	2
	TOTALE OFFERTA TECNICA		80
G	OFFERTA ECONOMICA		20
G.1	Ribasso percentuale offerto sull'importo soggetto a ribasso		20
	TOTALE COMPLESSIVO		100

Codice	Criteri motivazionali
A.1	Saranno valutate la completezza, la coerenza, il livello di dettaglio e l'efficacia delle metodologie esecutive proposte per l'esecuzione degli interventi strutturali, con particolare riguardo alla capacità di ridurre i rischi di danneggiamento delle strutture esistenti, garantire la corretta esecuzione delle opere e minimizzare le interferenze tra le diverse lavorazioni.
A.2	Saranno valutate la qualità, l'affidabilità e la completezza del sistema di controllo proposto, con particolare riferimento alle modalità di verifica delle lavorazioni, ai controlli sui materiali, alle prove previste, alla tracciabilità delle attività ed alla capacità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi progettuali.
B.1	Saranno valutate l'efficacia, la completezza e il grado di dettaglio delle misure previste per la tutela degli elementi architettonici, decorativi e delle finiture esistenti, nonché la capacità di prevenire danneggiamenti durante tutte le fasi di esecuzione dell'intervento.
B.2	Saranno valutate la qualità tecnica delle metodologie di restauro e delle modalità esecutive proposte, la loro compatibilità con i caratteri storico-architettonici dell'immobile, il rispetto delle prescrizioni di tutela e la capacità di garantire la conservazione del bene nel lungo periodo.
C.1	Saranno valutate la completezza e l'efficacia dell'organizzazione del cantiere, la pianificazione delle lavorazioni, la gestione delle interferenze, il coordinamento operativo tra le diverse attività e la capacità di assicurare continuità ed efficienza nell'esecuzione dell'intervento.
C.2	Saranno valutati il sistema di monitoraggio e controllo dell'esecuzione, le modalità di gestione delle prove e dei controlli, la tracciabilità delle attività di cantiere e l'organizzazione della documentazione finalizzata ad assicurare la qualità dell'intervento.

D.1	Saranno valutate la qualità, l'utilità, la fattibilità e la coerenza delle soluzioni migliorative proposte rispetto agli obiettivi del progetto, privilegiando quelle che determinano un effettivo incremento della durabilità, della manutenibilità, dell'affidabilità e della qualità complessiva dell'opera, senza alterarne le caratteristiche essenziali.
E.1	Il punteggio sarà attribuito in forma tabellare. Saranno assegnati 10 punti all'operatore economico che assumerà integralmente, senza alcun corrispettivo aggiuntivo per la Stazione Appaltante, l'onere economico delle lavorazioni individuate nell'apposito elaborato progettuale. In assenza di tale impegno sarà attribuito 0 punti .
F.1	Il punteggio sarà attribuito in forma tabellare. Saranno assegnati 2 punti all'operatore economico in possesso della Certificazione della Parità di Genere ai sensi dell'art. 46-bis del D.lgs. 198/2006 (UNI/PdR 125:2022), rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato. In assenza di tale certificazione (o in mancanza della relativa dichiarazione/documentazione) saranno attribuiti 0 punti .

SOGLIA DI SBARRAMENTO E COLLOCAZIONE DEI CRITERI PREMIALI TABELLARI (CRITERI E ED F) NELLA BUSTA ECONOMICA

Soglia di sbarramento

La soglia di sbarramento per l'ammissione dell'offerta è parametrata ed applicata ESCLUSIVAMENTE ai criteri di valutazione di natura qualitativa/discrezionale (Criteri A, B, C e D).

Il concorrente è escluso dalla gara qualora consegua un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento, pari a **35 (trentacinque)** punti.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato e verificato prima della riparametrazione dei punteggi di cui al successivo punto 18.4. I punteggi discrezionali vengono attribuiti e definitivamente cristallizzati dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata prima dell'apertura delle offerte economiche.

Collocazione dei Criteri E ed F

In conformità a quanto stabilito nella Determina a contrarre e al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Abruzzo – Pescara, Sez. I, sent. n. 497/2021), gli elementi del **Criterio E** (Onere economico lavorazioni individuate nell'elaborato progettuale) e del **Criterio F** (Certificazione della Parità di Genere ai sensi dell'art. 46-bis del D.lgs. 198/2006 e dell'art. 108, comma 7 del D.lgs. 36/2023), avendo natura meramente quantitativa e tabellare priva di qualsivoglia discrezionalità, dovranno essere inseriti **ESCLUSIVAMENTE** nella Busta contenente **l'Offerta Economica**.

L'inserimento o l'indicazione di tali elementi all'interno della Busta contenente l'Offerta Tecnica

comporterà l'assegnazione di **0 (zero) punti** per il relativo criterio.

Tale allocazione garantisce la piena terzietà dei commissari nella valutazione delle componenti discrezionali (Criteri A, B, C e D) prima di conoscere gli elementi dell'offerta economica e tecnica tabellare, senza violare il principio di segretezza dell'offerta né inficiare la par condicio dei concorrenti. I punteggi relativi ai Criteri E ed F saranno attribuiti ed aggiunti soltanto in sede di apertura della Busta Economica, ed esclusivamente in favore dei concorrenti che abbiano superato la soglia di sbarramento sui criteri discrezionali.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore attribuendo discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

Coefficiente	Valore
Non valutabile	0,000
Appena valutabile	0,100
Minimo	0,200
Molto limitato	0,300
Limitato	0,400
Non completamente adeguato	0,500
Sufficiente	0,600
Più che sufficiente	0,700
Buono	0,800
Più che buono	0,900
Ottimo	1,000

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

18.4 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito

istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno sopra indicato.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Responsabile della fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Trattandosi di procedura interamente telematica ed essendo quindi garantita l'inviolabilità delle offerte, non si ritiene necessario procedere in seduta pubblica all'apertura dell'offerta tecnica per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procede in una o più sedute, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

In conformità a quanto stabilito per la presentazione dell'offerta economica, il ribasso percentuale espresso dai concorrenti viene preso in considerazione fino a un massimo di 3 (tre) cifre decimali.

Nelle operazioni matematiche di calcolo svolte dal sistema telematizzato (ivi compresi i calcoli intermedi per le medie, le formule di attribuzione dei punteggi economici e l'individuazione della graduatoria finale), la Piattaforma opera mantenendo una precisione fino alla 4^a (quarta) cifra decimale.

I punteggi economici finali e i valori percentuali di sintesi vengono arrotondati alla 3^a (terza) cifra decimale con il criterio dell'arrotondamento matematico:

- per eccesso, se la quarta cifra decimale è pari o superiore a 5 (cinque);
- per difetto, se la quarta cifra decimale è inferiore a 5 (cinque).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto

- non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante procede alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il ribasso percentuale offerto dal primo classificato risulti superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse;
- b) il ribasso percentuale offerto dal primo classificato risulti superiore di oltre il 10% rispetto al ribasso percentuale dell'offerta seconda classificata;
- c) emergano incongruenze oggettivamente riscontrabili tra i contenuti dell'offerta tecnica e quelli dell'offerta economica tali da far dubitare della sostenibilità delle prestazioni offerte;
- d) i costi della manodopera o gli altri costi dichiarati dall'operatore economico risultino inferiori ai minimi inderogabili previsti dalla normativa vigente o dai contratti collettivi applicabili.

La ricorrenza di una delle condizioni sopra indicate non determina automaticamente l'esclusione dell'offerta, ma comporta esclusivamente l'avvio del procedimento di verifica previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 36/2023.

Qualora la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP richiede all'operatore economico le spiegazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la relativa presentazione.

Il RUP può richiedere chiarimenti integrativi e, ove ritenuto necessario, convocare l'operatore economico per un'audizione finalizzata all'approfondimento degli elementi giustificativi prodotti.

Qualora l'offerta risulti non congrua, non seria, non sostenibile o non realizzabile, la Stazione Appaltante procede alla sua esclusione. In tal caso si procede con le medesime modalità nei confronti della successiva migliore offerta, fino all'individuazione della migliore offerta ritenuta congrua e affidabile.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere

all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Clausola di salvaguardia per malfunzionamento / indisponibilità del FVOE 2.0 e PCP

Le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali sono effettuate di norma tramite la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) reso disponibile dall'ANAC tramite la Piattaforma di Contrattazione Pubblica (PCP).

In caso di interruzioni, indisponibilità prolungate, anomalie di cooperazione applicativa o malfunzionamenti tecnici del FVOE 2.0 / PCP (attestati dall'ANAC, dal gestore della piattaforma o direttamente riscontrati dalla Stazione Appaltante), la Stazione Appaltante procede all'accertamento dei requisiti mediante:

- richiesta diretta all'operatore economico della documentazione probatoria o di apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- acquisizione d'ufficio di certificazioni, attestazioni o visure contattando o interrogando direttamente gli Enti certificatori competenti (es. Agenzia delle Entrate, INPS/INAIL, Casellario Giudiziale, Prefetture, ecc.).

Il protrarsi di eventuali malfunzionamenti del FVOE 2.0 o dei tempi di riscontro degli Enti terzi giustifica una corrispondente sospensione o proroga dei termini per la conclusione delle verifiche, senza che ciò comporti alcuna responsabilità per la Stazione Appaltante o per i concorrenti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle

verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, e dell'articolo 18, comma 3, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023, alla presente procedura sotto soglia comunitaria non si applica il termine dilatorio di stipulazione (cd. *stand still*)

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice (all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti), la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine massimo di 60 giorni, anche in pendenza di eventuale contenzioso.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile informatico o in forma di scrittura privata amministrativa digitale a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, i diritti di segreteria e gli oneri fiscali (imposte di registro e di bollo) relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento interno adottato dalla Provincia di Pescara, nonché nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente dell'Ente. L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento comporta, previa contestazione, la risoluzione del contratto.

26. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara

Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario (art. 210 del Codice), potranno essere deferite alla Camera arbitrale presso l'ANAC ai sensi degli articoli 213 e 214 del Codice, previo rilascio di apposita autorizzazione dell'organo di governo dell'Ente.

Collegio Consultivo Tecnico (Obbligatorio ex Art. 215 del Codice):

Trattandosi di un appalto di lavori di importo superiore alla soglia di 1 milione di euro, è obbligatoria la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) prima dell'avvio delle prestazioni (o comunque entro 30 giorni dalla stipula del contratto), secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, con funzioni di assistenza e risoluzione rapida delle dispute tecniche o contrattuali. Il Collegio sarà composto da n. 3 (tre) membri, i cui costi saranno equamente ripartiti tra le parti contrattuali.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara denominata "informativa".

Pescara, 09/10/2026

Il Dirigente del Settore I Tecnico
Ing. Marco Scorrano



MARCO
SCORRANO
09.10.2026
12:20:19
GMT+02:00